FEDERAZIONE
DEGLI ORDINI DEI MEDICI
CHIRURGHI E ODONTOIATRI
DELLA TOSCANA

REP. N. 10 Arezzo, 21 aprile 2020

Anna Paola Cappellini
DIREZIONE PROVINCIALE FIRENZE
Responsabile Ufficio Medico Legale, Certificati Medici
con funzione di Coordinamento Medico Legale Regionale
annapaola.cappellini@inps.it
direzione.toscana@inps.it

Buongiorno.

Ho letto la Sua risposta alla Sig.ra Emanuela Mencarelli, che ci legge in copia. L'ho letta con interesse, ma sento il dovere di fare alcune precisazioni.

In merito alla circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri, trattasi non già di un documento di cui è stata ñ*messa in dubbio l'autenticità*ò quanto di una comunicazione interna agli uffici che ñ*non contiene disposizioni applicabili*ò.
Tale formulazione deriva dalla risposta data alla Dr.ssa Maria Grazia Mori dall'Ufficio Disabilità della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Nella citata risposta si legge inoltre che ñ*Solo il Ministero della Salute, per quanto riguarda la materia sanitaria, e l'INPS, per quanto riguarda la ammissibilità delle certificazioni e i codici da usare, possono emanare istruzioni vincolanti*ò. Si allega copia della mail in questione.

Per quanto attiene la lettera ai Prefetti da parte della FTOM (rep. n. 9 del 7 aprile 2020), è quantomeno singolare che la S.V. si riferisca a quella, dal momento che la Sua risposta, datata 10 aprile 2020, appare chiaramente inviata in risposta alla nota rep. 7 del 20 marzo 2020 della stessa FTOM.
Al proposito, mi viene spontaneo domandarmi se si tratta di una risposta, ancorché molto in ritardo, intesa a chiarire il quesito FTOM oppure intesa ad evitare l'intervento delle Loro Eccellenze i Sig.ri Prefetti.

Non posso, inoltre, non sottolineare altri due aspetti.
La FTOM, proprio in considerazione dei ñ*tempi ristrettissimi in cui il provvedimento è stato emanato*ò (come dalla S.V. giustamente rilevato), il giorno 20 marzo chiedeva risposta ñ*con cortese urgenza*ò. Detta risposta è pervenuta il 10 aprile, in presenza di una gravissima pandemia che sta mietendo migliaia (**migliaia**!!) di vittime soprattutto tra i più fragili (si vedano le RSA).
Per quanto riguarda l'altro aspetto, sembra opportuno riportare quanto dalla S.V. esplicitato nella sopra richiamata nota del 10 aprile scorso: ñ*Circa i codici da apporre, quelli indicati (V29.0, V07 etc.) in realtà non appaiono appropriati alla situazione*

*contestuale; circa tale punto, nonché per la fattispecie di cui al c. 2, INPS è in attesa di chiarimenti da parte dei Ministeri competenti*ò Ricordo ancora, anche ai Ministeri competenti, che siamo nel pieno di una gravissima pandemia.

Precisato, doverosamente, quanto sopra, devo rilevare di aver letto con grande interesse la seconda parte della risposta alla Sig.ra Mencarelli. Non solo: la apprezzo a tal punto che avrei voluto questa risposta alla nota FTOM del 20 marzo! Avrebbe risolto, e tempestivamente, credo, ansie e problemi tanto ai cittadini in condizioni di fragilità quanto ai medici certificatori ed ai datori di lavoro.

Di più ancora. Mi permetterò di diffondere ai colleghi toscani i contenuti di tale Sua comunicazione, permettendomi solo due indispensabili correzioni.
La prima: non si tratta ñ*dell'art 5 del citato decreto*ò ma piuttosto del **comma 5** del medesimo art. 26.
La seconda: a mente della Circolare INPS nr 99 del 13/05/1996 (c.d. Circolare Trizzino), il certificato di malattia (telematico, ex DL 26/02/2010 e s.m.i.) può essere redatto e inviato da ñ*medici diversi, ai quali l'assicurato si sia rivolto* **é** ò Giova pertanto precisare che **il certificato di malattia (telematico) compete a qualunque medico iscritto all'Ordine professionale che compie la prestazione**, indipendentemente dal fatto che si tratti di un dipendente di struttura pubblica o privata, libero professionista, convenzionato, odontoiatra (in quest'ultimo caso solo per la patologia di specifica competenza), ecc.

Cordialità

Il Presidente FTOM
Dott. Lorenzo Droandi

DROANDI LORENZO
Medico Chirurgo
21.04.2020 07:58:11 UTC